

# Scadenzario n. 3/9



FISCALE	CHI	COSA
3 marzo		<p><b>AFFITTI - Registrazione contratti di locazione e versamento imposta di registro</b></p> <p>Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare <b>l'imposta di registro</b> sui contratti di locazione e affitto <b>stipulati in data 01/02/2023 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/02/2023</b>, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (<b>F24 ELIDE</b>).</p>
FISCALE	CHI	COSA
15 marzo		<p><b>IVA - Fatturazione differita mese precedente</b></p> <p><b>I soggetti IVA</b> devono procedere <b>all'emissione e registrazione delle fatture differite</b> relative a beni consegnati o spediti <b>nel mese solare precedente</b> e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate <b>nel mese solare precedente</b>. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.</p>

FISCALE	CHI	COSA
16 marzo		<p><b>CU 2023 - Trasmissione telematica e consegna</b></p> <p>I sostituti d'imposta devono <b>trasmettere telematicamente</b> all'Agenzia delle Entrate le <b>Certificazioni Uniche relative alle ritenute versate</b> per conto dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei percettori di redditi diversi <b>per l'anno 2022</b>, il termine è fissato al 16 marzo 2023 (31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata). Sempre entro lo stesso termine I sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati della Certificazione Unica (c.d. CU 2023) contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2022, mediante invio postale o consegna diretta.</p>
FISCALE	CHI	COSA
16 marzo		<p><b>CUPE 2023 - Consegna</b></p> <p>La "<b>Certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti</b>" e delle ritenute effettuate nel 2022 (c.d. CUPE) <b>deve essere rilasciata</b>, entro il 16 marzo, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti. La Cupe può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti in Italia percettori di utili o proventi che scontano la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva.</p>

FISCALE	CHI	COSA
16 marzo	Datori di lavoro agricoli e non agricoli (compresi ex INPDAP , ex ENPALS, ex INPGI )	<p><b>INPS CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE - versamenti</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Versamento all'INPS dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente.</p> <p><b>Modalità:</b> Tramite il Modello di pagamento unificato F24.</p>
FISCALE	CHI	COSA
16 marzo		<p><b>IVA – Versamento unica soluzione o rata saldo Iva 2022</b></p> <p>Versamento in unica soluzione del saldo Iva relativa al periodo d'imposta 2022 risultante dalla dichiarazione annuale o, nel caso in cui il contribuente scelga il pagamento rateale, della 1° rata dell'IVA senza interessi (a partire dalla seconda rata si dovrà corrispondere un interesse pari allo 0,33% mensile e il numero delle rate deve essere al massimo pari a 9, cioè la rateizzazione deve, in ogni caso, concludersi entro il mese di novembre 2023), tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 6099 - Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale.</p> <p>Si ricorda che, a seguito della soppressione della dichiarazione IVA unificata (avvenuta già nel 2017), il termine di versamento del saldo IVA non è più influenzato dalla modalità di presentazione della dichiarazione IVA, che è sempre autonoma (quest'anno si presenta entro il 2 maggio 2023, in quanto il 30 aprile cade di domenica). Quindi, il versamento del saldo IVA 2022 è unico ed è fissato al 16.03.2023.</p>

		Si tenga presente però che anche se unico, tale termine di versamento può essere differito al termine fissato per il saldo delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES).
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
16 marzo	Società di capitali	<p><b>SOCIETA' DI CAPITALI - Tassa annuale vidimazione libri sociali</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Versamento della Tassa annuale di Concessione Governativa 2021 per la vidimazione dei libri sociali in misura forfetaria</p> <p><b>Modalità:</b> Modello F24 con modalità telematiche.</p>
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
16 marzo		<p><b>SOSTITUTI D'IMPOSTA - Versamento imposta sostitutiva incrementi produttività</b></p> <p>I sostituti d'imposta devono versare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, con Modello F24 con modalità telematiche.</p>
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
31 marzo		<p><b>AFFITTI - Registrazione contratti di locazione e versamento imposta di registro</b></p> <p>Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare l'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/03/2023 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/03/2023, con Modello "F24 versamenti con</p>

FISCALE	CHI	COSA
31 marzo		<p>elementi identificativi" (F24 ELIDE).</p> <p><b>BONUS EDILIZI - Comunicazione cessione del credito o sconto in fattura</b></p> <p>Comunicazione dell'opzione di cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, o di un contributo sotto forma di sconto, relativa agli interventi di edilizi sostenuti nel 2022, da inviare esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>ATTENZIONE: il termine per l'invio della comunicazione è stato prorogato al 31 marzo 2023 a seguito della conversione in legge del decreto Milleproroghe 2023 (in luogo del termine ordinario del 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l'opzione).</p> <p>La comunicazione dell'opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando <u>il presente modello</u>, mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.</p>

FISCALE	CHI	COSA
31 marzo	Imprese industriali e dell' Edilizia	<p><b>CASSA INTEGRAZIONE richieste per eventi non evitabili mese precedente</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Presentazione all'INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente (v. Art. 15, D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 D.Lgs. 24.09.2016, n. 185). Ricordiamo che la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato.</p> <p>Dal 1 .1 .2022 Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio), con la sola esclusione dei dirigenti .</p> <p><b>Modalità:</b> procedura telematica sul portale INPS . Nella domanda di concessione devono essere indicati :</p> <p>la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, la presumibile durata,</p> <p>i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.</p> <p>Le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.</p>

FISCALE	CHI	COSA
31 marzo	Tutti i datori di lavoro aziende private e pubbliche, precedentemente tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia mensile dei dati retributivi EMENS.	<p><b>INVIO UNIEMENS dati mese precedente</b></p> <p><b>Adempimento:</b> invio della Comunicazione dei dati retributivi e contributivi UniEmens dei lavoratori dipendenti , nonché delle informazioni necessarie per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, relativi al mese precedente. Per i datori di lavoro, l'invio deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza.</p> <p>ATTENZIONE: Se il giorno della scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo del mese successivo.</p> <p><b>Modalità:</b> Via telematica sul sito dell'Inps.</p>
FISCALE	CHI	COSA
31 marzo		<p><b>TREGUA FISCALE - Ravvedimento speciale versamento 1° rata o unica soluzione</b></p> <p>Versamento in unica soluzione o come prima rata della sanzione ridotta a 1/18 del minimo a seguito di ravvedimento speciale previsto dalla Legge di Bilancio 2023, articolo 1, commi da 174 a 178.</p> <p>Le violazioni (purché diverse da quelle derivanti dal controllo automatizzato e di quelle formali di cui ai commi da 153 a 159 e da 166 a 173) relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e a quelli precedenti possono essere oggetto di regolarizzazione pagando 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il beneficio è limitato ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle</p>



		<p>entrate.</p> <p>Il versamento va eseguito entro il 31.03.2023, ma può essere frazionato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata entro il 31.03.2023. Sulle rate successive (scadenti il 30.06, il 30.09, il 20.12 e il 31.03 di ciascun anno) sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.</p>
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
31 marzo		<p><b>TREGUA FISCALE - Regolarizzazione omessi versamenti dei procedimenti deflativi del contenzioso versamento 1° rata o unica soluzione</b></p> <p>Versamento in unica soluzione o come prima rata (massimo 20 rate trimestrali di pari importo) per la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale, prevista dalla Legge di Bilancio 2023, articolo 1, da 219 a 221.</p> <p>Pertanto, per le somme riferite a tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, non ancora scadute alla data di entrata in vigore della norma in esame (1° gennaio 2023) e a condizione che non sia stata notificata la cartella di pagamento, ovvero l'atto di intimazione, il contribuente ha la possibilità di regolarizzare l'omesso o carente versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione;</li> <li>• degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni</li> </ul>

FISCALE	CHI	COSA
31 marzo		<p>giudiziali.</p> <p><b>TREGUA FISCALE - Regolarizzazione violazioni formali versamento 1° rata o unica soluzione</b></p> <p>Versamento <b>in unica soluzione o come prima rata</b> al fine del perfezionamento per la <b>regolarizzazione delle violazioni formali</b> prevista dalla Legge di Bilancio 2023, articolo 1, <b>commi da 166 a 173.</b></p> <p>Il versamento può essere effettuato <b>in due rate</b> di pari importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la prima entro il 31 marzo 2023</li> <li>• e la seconda entro il 31 marzo 2024.</li> </ul> <p>É consentito anche il versamento in <b>un'unica soluzione entro il 31 marzo 2023.</b></p> <p><b>Le violazioni formali</b> che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle per cui sono <b>competenti gli uffici dell'Agenzia delle entrate</b> ad irrogare le relative sanzioni amministrative, <b>commesse fino al 31 ottobre 2022:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dal contribuente,</li> <li>• dal sostituto d'imposta,</li> <li>• dall'intermediario</li> <li>• e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati,</li> </ul> <p><b>che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta, ai fini dell'Iva, dell'Irap, delle imposte sui redditi,</b></p>

**delle relative addizionali e imposte sostitutive**, nonché sulla determinazione delle **ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta e sul relativo pagamento dei tributi.**